

Schema di Convenzione

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO  
SETTORE INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  
DI ATTIVITÀ DI TEATROTERAPIA PER GLI ANNI 2023 E 2024 NEL  
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE AI  
SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017**

TRA

**L'AZIENDA AUSL DI PIACENZA – DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E  
DIPENDENZE PATOLOGICHE (di seguito denominato DSM-DP)**, C.F. 91002500337, sede  
legale in Piacenza, via Anguissola n. 15 rappresentata dal Direttore del Dipartimento Salute  
Mentale e Dipendenze patologiche

E

L'Ente del Terzo Settore / A.T.S. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_

**Premesso che** con Avviso pubblicato sul proprio sito, in esecuzione della delibera n. 264 del 31/05/2023 l'AUSL di Piacenza ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un ETS (in forma singola o associata) con cui co-progettare ed al quale affidare, al termine della fase di definizione del progetto, le attività ivi indicate.

**Richiamati:**

- i verbali della Commissione nominata dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte progettuali pervenute all'Azienda USL nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica conservati al Prot.....;
- la determina dirigenziale n. .... di conclusione del procedimento con la quale è stato selezionato l'ETS con cui sviluppare la co-progettazione ed a cui affidare la realizzazione del progetto, come approvato nella medesima determinazione;
- i verbali del tavolo di co-progettazione che ha portato alla completa definizione del progetto ed il progetto stesso, allegati alla presente quali parti integranti;

**Rilevato**, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Tanto premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – (Oggetto della convenzione)**

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo risultante all'esito alla fase di co-progettazione e approvato dalla determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

L'Ente del Terzo Settore / A.T.S., con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

### **Art. 2 – (Durata della convenzione)**

La presente convenzione ha validità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .

Saranno ammesse eventualmente le proroghe del termine finale per la conclusione delle attività previste nel progetto e non realizzate a fronte di cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà delle parti.

### **Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)**

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'AUSL di Piacenza e l'ETS mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale e così riassunte:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Il Coordinatore, come individuato nel medesimo Progetto, sarà il referente per i rapporti tra i partner e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

L'Ente del Terzo Settore / A.T.S. firmatario è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il RUP con la contestuale trasmissione del relativo Curriculum Vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

**Art. 5 – (Assicurazioni)**

L'Ente del Terzo Settore / A.T.S. firmatario della presente Convenzione provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'Ente del Terzo Settore / A.T.S. firmatario della presente Convenzione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'AUSL di Piacenza è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

**Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)**

Le risorse, messe a disposizione dall'AUSL di Piacenza, nell'importo pari a .....risultante dalla proposta progettuale presentata saranno riconosciute e assegnate a titolo di contributo.

Tali risorse stanziare, saranno corrisposte in diverse tranche nel seguente modo:

\_\_\_\_\_

L'Ente del Terzo Settore / A.T.S. firmatario della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed ad ogni buon fine in caso di contributo economico dichiara che utilizzerà il seguente C/C:

intestato a \_\_\_\_\_, avente le seguenti coordinate:  
\_\_\_\_\_, indicando gli estremi del procedimento.

**Art. 7 – (Divieto di cessione)**

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'AUSL di Piacenza. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

**Art. 8 –**

(Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione e Valutazione di impatto Sociale)

L'AUSL di Piacenza assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore firmatari, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai

fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli Enti del Terzo Settore firmatari, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

A tal fine, l'Ente del Terzo Settore / A.T.S. si impegna a trasmettere al RUP a cadenza trimestrale / semestrale una relazione sullo svolgimento dell'attività e sull'utilizzo delle risorse, in modo che l'AUSL di Piacenza possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

Le Parti si danno reciprocamente atto che potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

A conclusione delle attività oggetto del partenariato, l'Ente del Terzo Settore firmatario della Convenzione, presenterà – entro e non oltre 90 giorni – una relazione conclusiva, sulla base delle modalità e dei criteri condivisi tra le parti in sede di tavolo di co-progettazione.

#### **Art. 9 – Revisione della convenzione.**

Nel corso di svolgimento del progetto, l'AUSL di Piacenza si riserva di riaprire il tavolo di co-progettazione con l'ETS partner, al fine di ridefinire il progetto stesso. La revisione del progetto potrà originare da mutamenti dei bisogni degli utenti coinvolti, degli obiettivi che si intendevano realizzare, delle esigenze organizzative delle attività, in relazione alle risposte degli utenti alle prime attività proposte, per ragioni di pubblico interesse, ovvero in qualunque altro caso in cui se ne ravvisi la necessità. La rimodulazione del progetto potrà riguardare a titolo esemplificativo: variazione non sostanziale della tipologia delle attività proposte, diversa organizzazione delle stesse, diversa frequenza degli incontri. Dovrà avvenire senza modifiche sostanziali al quadro economico approvato in sede iniziale. La revisione potrà essere richiesta motivatamente anche dall'ETS partner e attuatore del progetto; l'AUSL di Piacenza potrà accettare o meno la proposta.

#### **Art.10 – (Trattamento dei dati personali)**

Le parti si impegnano all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Le parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati personali di rispettiva competenza, si impegnano a garantire e a far osservare ai propri operatori la massima riservatezza nei confronti delle informazioni relative ai pazienti conosciute o acquisite, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle attività oggetto della presente co-progettazione, anche oltre al termine di durata della medesima.

#### **Art. 11 – (Risoluzione)**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempimento degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempimento degli Enti del Terzo Settore firmatari, l'AUSL di Piacenza liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
- quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'AUSL di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**Art. 12 – (Rinvii normativi)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell'Avviso di indizione della procedura di co-progettazione, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti per quanto compatibili ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**Art. 13 – (Controversie)**

Per qualsiasi controversia che non sia stato possibile definire in via bonaria, è competente il Foro di Piacenza.

**Art. 14 – (Registrazione)**

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico degli Enti del Terzo Settore firmatari.

Piacenza, lì \_\_\_\_\_

Per l'AUSL di Piacenza \_\_\_\_\_

Per l'Ente del Terzo Settore \_\_\_\_\_